

## Aggiornamento normativo in materia agroalimentare

### Brexit e mercato agroalimentare: quali conseguenze sull'import/export con il Regno Unito?

- 1) cosa cambia in materia di etichettatura per chi esporta alimenti in UK;
- 2) cosa cambia per i prodotti importati in UE;
- 3) cosa cambia per i prodotti esportati in UK;
- 4) il ruolo dell'Irlanda del Nord, "porta aperta" per gli scambi UE-UK?

*a cura del dipartimento di diritto agroalimentare (LS, sede di Bologna)*

Il **31 dicembre 2020** si concluderà la fase di transizione per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e dal 1° gennaio 2021, se non verrà raggiunto un accordo definitivo (oramai alquanto improbabile), l'Unione Europea e il Regno Unito si troveranno ad affrontare le conseguenze di una "**Brexit no deal**".

Nell'ambito del **mercato agroalimentare**, emergono questioni che, oltre al sopramenzionato rischio di un'uscita "no deal" (che comporterebbe l'assoggettamento dei prodotti oggetto di scambio commerciale a controlli alle frontiere e tariffe doganali, secondo la normativa della *World Trade Organization*), coinvolgono gli interessi degli operatori europei del settore alimentare che esportano i propri prodotti alimentari in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord e che, al contrario, importano prodotti dai paesi d'Oltremarica.

#### 1. COSA CAMBIA IN MATERIA DI ETICHETTATURA PER CHI ESPORTA ALIMENTI IN UK.

Gli Operatori del Settore Alimentare che intendano esportare i propri prodotti alimentari in Gran Bretagna dovranno apportare i cambiamenti richiesti dalle linee guida pubblicate dal governo del Regno Unito e relativi all'etichettatura degli alimenti entro il **30 settembre 2022**.

##### 1.1. Indirizzo dell'operatore o dell'importatore in etichetta.

Per ciò che attiene **all'indirizzo dell'operatore da inserire in etichetta**, gli OSA dell'Unione Europea potranno continuare ad utilizzare un indirizzo dell'Unione Europea, della Gran Bretagna o dell'Irlanda del Nord sugli alimenti preimballati o sulle caseine fino al **30 settembre 2022**. Dopo tale data l'etichetta dovrà riportare l'indirizzo dell'OSA nel territorio del Regno Unito. Qualora l'OSA non si trovasse nel Regno Unito, l'etichetta dovrà indicare l'indirizzo **dell'importatore** ivi localizzato.

Nel caso in cui questi i prodotti siano immessi nel mercato dell'Irlanda del Nord, dal **1° gennaio 2021** gli OSA dovranno indicare un indirizzo in Irlanda del Nord o nell'Unione Europea.

##### 1.2 Logo BIO.

Un altro degli aspetti importanti in materia di etichettatura riguarda l'utilizzo del **logo biologico** dell'Unione Europea. Fino **31 dicembre 2021** sarà possibile continuare ad utilizzare tale logo su alimenti e mangimi biologici della Gran Bretagna, ma sarà facoltativo.

Qualora il logo UE fosse utilizzato sull'etichetta di un alimento biologico della Gran Bretagna, questo dovrà rispettare i requisiti europei in materia di etichettatura biologica e di dichiarazione di origine agricola (regime di equivalenza). Sarà inoltre possibile continuare ad utilizzare il logo dell'organismo di controllo approvato in Gran Bretagna.

### 1.3. Bolli sanitari e marchi di identificazione.

Dal **1° gennaio 2021** dovranno essere apposti nuovi **bolli sanitari** per le **carni fresche** e **marchi di identificazione** per gli altri **prodotti di origine animale** sui prodotti realizzati e immessi sul mercato in Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Da tale data essi riporteranno il nome del Regno Unito o il codice ISO, quindi UK o GB, seguiti dal numero di riferimento dello stabilimento. I prodotti di origine animale che riportano la dicitura "UK/EC" ancora presenti sul mercato della Gran Bretagna potranno circolare nel mercato britannico fino ad esaurimento scorte, permettendo agli operatori di aggiornare le etichette e gli imballaggi in un lasso di tempo adeguato (entro il **30 settembre 2022**), a prescindere dal termine del periodo di transizione.

I prodotti di origine animale immessi nel mercato dell'Irlanda del Nord continueranno a seguire le norme sull'etichettatura dell'Unione Europea, sebbene sia presumibile che in futuro vi saranno cambiamenti in merito.

### 1.4. Dichiarazione di origine.

Gli alimenti provenienti dall'Irlanda del Nord e ivi venduti, possono continuare a utilizzare le diciture "origin EU" o "origin UK".

Nei casi in cui la normativa Europea richieda obbligatoriamente di indicare il Paese di origine, dal **1° gennaio 2021** sarà possibile etichettare tali prodotti come "UK(NI)" o "United Kingdom (Northern Ireland)". Qualora essi fossero immessi nel mercato della Gran Bretagna, in etichetta si potrà indicare l'origine come "UK(NI)", "United Kingdom (Northern Ireland)" oppure, semplicemente, "UK". Infine, fino al 30 settembre 2022, i prodotti alimentari provenienti dalla Gran Bretagna e lì immessi sul mercato, potranno essere ancora etichettati come "origin EU".

Norme specifiche per la dichiarazione di origine sono stabilite per talune categorie:

- carne macinata
- mix di frutta e verdura
- miscele di olio d'oliva
- miele
- carne di manzo e di vitello
- uova.

### 1.5. Prodotti DOP e IGP.

Per ciò che attiene ai regimi di qualità e in particolare alle **Indicazioni Geografiche**, ad oggi, l'accordo di recesso prevede che la protezione delle Indicazioni Geografiche registrate nell'Unione Europea **continuerà ad esser garantita nel Regno Unito senza riesame e il livello di protezione dovrà essere almeno equivalente a quello UE**, con una durata temporale indefinita. Tuttavia, parrebbe che il Regno Unito voglia implementare un proprio sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche, in ottemperanza agli accordi con la World Trade Organization e gli accordi TRIPS, i quali prevedono, però, una tutela minore rispetto ai regimi di qualità europei. Il Governo d'Oltremarica ha inoltre provveduto a creare i nuovi loghi delle Indicazioni Geografiche, che potranno essere utilizzate dal 1° gennaio 2021.

Riguardo alle Indicazioni Geografiche già protette e già registrate, i produttori e i distributori di prodotti agroalimentari avranno tempo fino al **1° gennaio 2024** per modificare il packaging dei

prodotti destinati al mercato del Regno Unito, esponendo i nuovi loghi UK; mentre per vino e le bevande spiritose tale obbligo non sussiste. Per i produttori che abbiano fatto richiesta di registrazione di Indicazione Geografica ed essa sia ancora pendente, essi dovranno procedere secondo le modalità di registrazione predisposte dall'autorità del Regno Unito.

I **produttori britannici** di prodotti DOP e IGP dovranno ottenere la protezione dei prodotti nel loro territorio, dopodiché potranno presentare la domanda di registrazione in Unione Europea.

\* \* \*

## 2. COSA CAMBIA PER I PRODOTTI IMPORTATI IN U.E.

### 2.1. Indirizzo dell'operatore o dell'importatore in etichetta.

Una delle novità più significative relativamente all'importazione di alimenti preimballati dal Regno Unito è l'obbligo di inserimento nell'etichetta di un indirizzo dell'operatore o dell'importatore basato in UE o Irlanda del Nord dal **1° gennaio 2021**.

### 2.2. Etichettatura dei prodotti BIO.

In merito alla dichiarazione di origine agricola, in Gran Bretagna si utilizzeranno le indicazioni "UK agriculture", "Non-UK agriculture" o "UK and non-UK agriculture". Se il logo della produzione biologica viene utilizzato per importare nell'Unione Europea, il l'alimento o il mangime biologico dovrà recare in etichetta sia la dichiarazione di agricoltura britannica ("UK or non-UK Agriculture") sia la dichiarazione dell'Unione Europea ("EU or non-EU Agriculture"). Inoltre, l'etichetta dovrà recare le informazioni relative all'organismo di controllo britannico per il biologico.

Per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di alimenti biologici tra Unione Europea e Irlanda del Nord, invece, non vi sarà alcun cambiamento.

### 2.3. Importazione di animali e alimenti di origina animale

I profili più delicati riguardano le importazioni dal Regno Unito all'UE di animali e di alimenti di origine animale, con particolare attenzione sugli aspetti della salute e del benessere degli animali e della salute pubblica.

Dal **1° gennaio 2021**, infatti, essi dovranno essere conformi ai nuovi requisiti sanitari e fitosanitari, con **controlli ai posti di controllo frontaliere dell'Unione Europea**, dove l'importatore UE dovrà notificare l'arrivo della propria spedizione, verificando in precedenza di soddisfare i requisiti doganali fissati dal HM Revenue and Customs. Al contempo, l'esportatore UK, che dovrà essere inserito in un'apposita lista come **stabilimento autorizzato** ad esportare questa tipologia di prodotti nell'Unione Europea, dovrà essere munito del **certificato sanitario per l'esportazione** (EHC) e rispettare le nuove regole dettate dalle linee guida in materia di identificazione di animali. A tal proposito, l'animale o il prodotto di origine animale destinato all'esportazione, dovrà recare in etichetta il codice di riferimento della Gran Bretagna.

### 2.4. Importazione di piante, frutta e verdura.

Dal **1° gennaio 2021** anche le importazioni di piante, frutta e verdura dalla Gran Bretagna richiederanno il rispetto degli **standard fitosanitari** dell'Unione Europea e tali prodotti potranno essere oggetto di **controlli frontaliere**. Gli operatori europei, prima di procedere all'importazione, dovranno in primo luogo contattare l'autorità fitosanitaria britannica o un ispettore fitosanitario nel proprio Stato Membro al fine di verificare la necessità di un certificato fitosanitario (CF); in secondo luogo, nell'ipotesi in cui tale certificato fosse necessario, gli operatori dovranno richiederlo all'autorità fitosanitaria competente in Gran Bretagna. Gli operatori, inoltre, dovranno verificare se siano necessarie analisi di laboratorio dei campioni delle piante al fine di determinare l'assenza di parassiti e malattie, oppure se siano richieste ispezioni durante la stagione di crescita.

\* \* \*

## 3. COSA CAMBIA PER I PRODOTTI ESPORTATI IN U.K.

Le linee guida proposte dal Governo britannico trattano di procedure aggiuntive riguardanti

l'esportazione di specifiche categorie merceologiche dall'U.E. al Regno Unito.

### 3.1. Frutta e verdura.

Dal **1° gennaio 2021**, presso le frontiere inizieranno **controlli a campione** per verificare il rispetto degli standard di mercato della Gran Bretagna. Qualora un lotto fosse interessato da uno dei controlli, è possibile che all'importatore europeo sia notificata una richiesta di **certificato di conformità**. Non vi saranno modifiche riguardo all'esportazione di frutta e verdura in Irlanda del Nord.

Per i prodotti oggetto di *Specific Marketing Standards* (ad esempio pomodori, mele, agrumi, kiwi, pesche, pere, fragole, lattuga, ecc.) sarà necessario disporre di un **certificato di conformità** agli standard UK. Al contrario, i prodotti oggetto di *General Marketing Standards* (altra frutta fresca, verdura, frutta secca, funghi coltivati, ecc.), non necessiteranno di alcun certificato.

### 3.2. Carne e prodotti di origine animale.

Per quanto riguarda l'esportazione di carne e prodotti di origine animale, ci si rimette a quanto esposto nel paragrafo 2, con riferimento alle importazioni.

### 3.3. Prodotti della pesca.

La pesca rappresenta un argomento molto dibattuto nei negoziati tra Unione Europea e Regno Unito. Ad oggi, vi è la possibilità per le **navi da pesca** di entrambi i blocchi di poter accedere in modo reciproco alle acque dell'altro territorio fino alla fine del 2021, oppure fino al raggiungimento di un accordo sul tema.

In merito **all'importazione di pesce** dalla Gran Bretagna all'Unione Europea, gli operatori britannici dovranno essere muniti di un **certificato sanitario** per l'importazione e un **certificato di cattura** da inviare all'operatore europeo. Sarà inoltre necessario possedere i **bolli sanitari** e i **marchi di identificazione** richiesti dalle linee guida UK. Non è previsto alcun vincolo o requisito nell'importazione di pesce o prodotti alimentari a base di pesce provenienti dall'Irlanda del Nord.

### 3.4. Vino.

Dal **1° luglio 2021**, il vino importato dai paesi UE per essere immesso nel mercato della Gran Bretagna dovrà essere munito del **certificato di importazione** ed essere sottoposto a **test di laboratorio** e controlli burocratici. Nessuna modifica è invece prevista per l'importazione di vino dall'Unione Europea all'Irlanda del Nord.

Per quanto riguarda l'etichettatura dei vini esportati dall'Unione Europea, fino al 30 settembre 2022 sarà possibile utilizzare, sulle etichette di bottiglie immesse nel commercio della Gran Bretagna, il **nome e l'indirizzo dell'importatore o dell'imbottigliatore**, nel caso si tratti di vino sfuso, localizzato in Unione Europea, Gran Bretagna o Irlanda del Nord. Dal **1° ottobre 2022**, il vino ivi venduto dovrà recare in etichetta il nome e l'indirizzo di un importatore o di un imbottigliatore presente nel territorio del Regno Unito.

Sul versante opposto, importare vino dalla Gran Bretagna, comporterà il possesso di specifici requisiti, tra i quali l'essere muniti del **certificato di importazione**.

I vini provenienti dall'Irlanda del Nord e diretti verso il mercato UE non necessiteranno né di modifiche riguardanti l'etichetta, né di documenti per l'export.

### 3.5. Altre tipologie merceologiche: additivi per mangimi, solventi, aromi, enzimi, novel foods, M.O.C.A., O.G.M.

Per ciò che attiene gli additivi per mangimi, solventi, aromi, enzimi, novel foods, MOCA e OGM, è previsto un **processo di autorizzazione**. L'operatore europeo dovrà fare **domanda di autorizzazione** alle autorità competenti in Gran Bretagna, le quali procederanno al controllo della documentazione allegata e ad una iniziale valutazione sulla sicurezza del prodotto. Gli operatori potranno essere coinvolti nel processo di autorizzazione prendendo parte alle consultazioni inerenti all'analisi del rischio, prima che venga presa una decisione finale da parte delle autorità competenti.

Si potrà fare richiesta di nuove autorizzazioni dal **1° gennaio 2021**, mentre le richieste già esistenti rimarranno valide. Le richieste di autorizzazione per prodotti quali additivi per mangimi, alimenti e mangimi OGM e aromi di affumicatura dovranno però essere **riproposte ogni 10 anni**.

In particolare, le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti dell'Unione Europea per **l'importazione di Organismi Geneticamente Modificati** dal Regno Unito resteranno valide fino alla loro naturale scadenza: sarà dunque possibile importare i relativi prodotti OGM dotati di autorizzazione all'interno del mercato dell'Unione Europea. Al contempo, sarà possibile esportare prodotti OGM destinati al mercato del Regno Unito dall'Unione Europea solo nell'ipotesi in cui questi siano stati autorizzati dalle autorità competenti di quel territorio. Tuttavia, quando l'autorizzazione arriverà alla sua naturale scadenza, gli operatori UK non potranno più fare nuove richieste di autorizzazione all'Unione Europea tramite l'autorità nazionale. D'altra parte, l'operatore europeo che intenda esportare prodotti OGM nel territorio del Regno Unito, dovrà avvalersi di un'impresa britannica al fine di richiedere l'autorizzazione alle autorità competenti UK. La stessa procedura autorizzativa si applica anche ai **MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti)**.

La procedura di autorizzazione per la successiva esportazione di questi prodotti in Irlanda del Nord non subirà alcuna modifica, posto che il Paese continuerà a seguire la normativa dell'Unione Europea in materia.

\* \* \*

#### 4. IL RUOLO DELL'IRLANDA DEL NORD: "PORTA APERTA" PER GLI SCAMBI U.E.-U.K.?

La posizione dell'Irlanda del Nord risulta peculiare nell'ambito del quadro delineato dal governo UK nella Brexit e merita particolare attenzione. Il Governo Britannico ha difatti assicurato che **non si verificheranno cambiamenti sostanziali per ciò che attiene alla circolazione di merci tra gli Stati membri dell'Unione Europea e l'Irlanda del Nord, e tra questa e la Repubblica d'Irlanda**. In merito alla circolazione dei beni tra i due territori irlandesi, si è posta l'attenzione soprattutto sulla necessità di evitare che vi siano controlli invasivi alle frontiere, sia per ragioni storiche, sia alla luce degli accordi intercorrenti tra i due paesi.

La soluzione trovata a seguito dei negoziati è rappresentata dal "Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord" che afferma che l'Irlanda del Nord non seguirà le regole specifiche sull'etichettatura degli alimenti applicabili in Gran Bretagna, bensì **continuerà invece a seguire le norme dell'Unione Europea**, a meno che, al termine periodo di transizione, si opti per apportare ulteriori modifiche all'accordo. Così facendo, l'integrità del mercato unico dell'UE e le garanzie che questo assicura nei confronti dei consumatori, degli animali e della salute dovrebbero rimanere, anche se solo parzialmente, tutelati.

Dal **1° gennaio 2021** alcuni alimenti (in particolare, carne, prodotti di origine animale, pesce, latte e derivati, uova) provenienti dalla Gran Bretagna e immessi nel mercato dell'Irlanda del Nord saranno soggetti a controlli per verificare che questi rispettino gli standard e la normativa in materia di diritto agroalimentare dell'Unione Europea. Ciò, invece, non avverrà alla frontiera tra Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda.

In conclusione, ciò che accadrà dopo il periodo di transizione non è ancora del tutto chiaro: l'unica certezza è che anche lo status di "porta aperta" dell'Irlanda del Nord sarà oggetto di futuri negoziati, ma è tema che segnaliamo poiché merita particolare attenzione per le imprese europee che vantano scambi commerciali o altri investimenti sul territorio del Regno Unito.

*Avv. Andrea Iurato ([a.iurato@lslex.com](mailto:a.iurato@lslex.com))*

*Dott.ssa Martina Loatelli*